



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 343 DEL 7.3.2001

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 4/Cf della F.I.G.C. pubblicato in data 6 marzo 2001:

“ “ “

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Andrea MANZELLA	- Presidente
Dott. Corrado DE BIASE	- Componente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Avv. Antonio GRIFFI	- Componente
Dott. Filippo LONGO	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 6 marzo 2001, ha adottato le seguenti decisioni i cui dispositivi qui di seguito si trascrivono:

1 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 8, 3° C.P.V., C.G.S.

La Corte Federale, sulla richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C., come sopra proposta, esprime il parere che le ammonizioni, accumulate dal calciatore prima di essere trasferito a società di altra Lega, debbano ritenersi caducate e prive di ogni effetto nell'ipotesi di nuovo tesseramento con società appartenente alla precedente Lega.

2 - RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., DI INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 9, COMMA 9, E 12, COMMA 6, C.G.S.

La Corte Federale, sulla richiesta del Commissario Straordinario della F.I.G.C., come sopra proposta, emette la seguente pronuncia interpretativa:

"Il principio della separatezza delle competizioni di Coppa Italia o Coppa Regioni, da un lato, ed altre gare ufficiali diverse dalle precedenti, già espressamente affermato da questa Corte (Com. Uff. n. 2/Cf - Riunione 17 luglio 1998), trova applicazione, ai fini della esecuzione della sanzione disciplinare della squalifica, anche nel caso in cui il calciatore sanzionato abbia cambiato società, in quanto l'art. 12, comma 6, C.G.S., ultima parte, non deroga al soprarichiamato principio di separatezza (art. 9, comma 9, C.G.S.), ma al principio enunciato nel comma 3 della stessa norma, secondo il quale il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra per la quale egli giocava quando ha commesso l'infrazione. Conseguentemente, la disciplina dell'esecuzione delle predette sanzioni va rinvenuta nei criteri generali previsti nel citato art. 9, comma 9, C.G.S.."

“ ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 MARZO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro